

Considerazioni critiche su Roma Capitale

di Claudio Chiola

1. se la legge per Roma-Capitale é legge ordinaria e non costituzionale incontra numerosi limiti;
2. la legge speciale, ex art. 114, 3° c., Cost., dovrebbe dare a Roma Capitale una configurazione diversa rispetto agli enti territoriali locali tassativamente elencati nel 2° c. dell'art. 114, e negli artt. 118 e 119 Cost. perché risponde ad esigenze peculiari che discendono dalla "capitalità" e quindi dalla dimensione generale degli interessi che tale ente deve tutelare;
3. se Roma Capitale é ente speciale, non "assorbe" gli enti locali ma soltanto alcune funzioni di questi ;
4. l'area spaziale dei poteri d'intervento dell'ente é data dalle funzioni che gli vengono attribuite (ad es. l'intervento sull'aeroporto di Roma-Capitale potrebbe erodere delle competenze non soltanto statali ma anche comunali);
5. l'accorpamento coatto di più Comuni contrasta invece inutilmente con l'art. 133 Cost.;
6. la dimensione nazionale degli interessi deve trovare riconoscimento nell'organo di gestione dell'ente (che non può essere soltanto organo consultivo di organi locali);
7. la legge statale potrebbe attribuire al regolamento (i poteri normativi speciali attribuiti a Roma Capitale, pur invocando la copertura costituzionale dell'art. 114, 3°c. non potrebbero essere di livello legislativo. E' difficile inoltre superare l'obiezione secondo cui le fonti normative primarie ulteriori hanno bisogno di uno specifico titolo d'investitura costituzionale), ell'ente misto carattere indipendente (il riferimento all'art. 117, 6° c. é, a mio avviso, improprio in quanto é norma dettata per gli enti locali);

8. trovo fonte di incertezza la commistione tra Roma-Capitale e città metropolitana, ente locale, quest'ultima, con funzioni localmente determinate cui dovrebbe rimanere estranea la cura d'interessi di natura generale-statale tipici di Roma-Capitale.